



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Amministratori

Atto monocratico n. 36 del 01/04/2019

OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI TARANTO. D'A. AN. C/COMUNE DI CASTELLANETA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

IL SINDACO
Avv. GIOVANNI GUGLIOTTI

Visto l'atto di citazione presentato dal sig. D'A. An. nato a Castellaneta (TA) il 02/07/1987 ed ivi residente alla via San Martino pal. Ginestre Sc. D (C.F. DMBNTN87L02C136K) rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Lattarulo in Taranto via Puglie 102 avverso il verbale di contestazione n. 07/2019 del 02/01/2019 (Bolletta n. 1600 D) per il pagamento per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 145, commi 1 e 10, del Codice della Strada, accertata in data 02/01/2019, all'incrocio via F.lli Danisi con via Mazzini, e, considerato che in data 18/04/2019 alle ore 09:00 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Taranto, per i motivi allegati al presente atto.

Ritenuto che il ricorrente si oppone per motivi infondati in fatto e in diritto.

Viste le controdeduzioni del responsabile del procedimento in data in atti.

Visto l'art. 23 della L. n. 689/81 che consente all'Autorità che ha emesso l'atto impugnato di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati.

Ritenuto di resistere in giudizio a difesa degli interessi di questo Ente.

Individuato nel Comandante del Corpo di Polizia Locale di questo Ente, il titolare dell'ufficio responsabile dell'atto impugnato dal ricorrente.

Ritenuto doveroso per i motivi di cui sopra resistere in giudizio.

Evidenziato che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'Ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio di Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 – Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

Visto lo Statuto Comunale, art. 26, comma 4, lett. D) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune, nonché stipula contratti."

D E C R E T A



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- 1) di resistere nel giudizio promosso dal sig. D'A. An. nato a Castellana (TA) il 02/07/1987 ed ivi residente alla via San Martino pal. Ginestre Sc. D (C.F. DMBNTN87L02C136K) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Sansonetti in Taranto via Puglie 102 avverso il verbale di contestazione n. 07/2019 del 02/01/2019 (Bolletta n. 1600 D) per il pagamento per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 145, commi 1 e 10, del Codice della Strada, accertata in data 02/01/2019, all'incrocio via F.lli Danisi con via Mazzini, e, considerato che in data 18/04/2019 alle ore 09:00 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Taranto, per i suddetti motivi;
- 2) di delegare per la difesa del Comune di Castellana il Comandante del Corpo di P.L. di Castellana (con facoltà di subdelega), ai sensi dell'art. 23 L. n. 689/81.

Li, 01/04/2019

IL SINDACO

GUGLIOTTI GIOVANNI / *ArubaPEC S.p.A.*
(atto sottoscritto digitalmente)